

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, la fornitura di consulenze e la erogazione di prestazioni e di servizi.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 43 della legge 27.12.1997 n.449 (legge finanziaria 1998) il quale attribuisce agli enti locali la possibilità di utilizzare l'istituto della sponsorizzazione, la fornitura di consulenze e l'erogazione di prestazioni e servizi, per favorire economie di bilancio e di destinare una quota del gettito all'incentivazione del personale e dei dirigenti;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000 il quale all'art.119 ribadisce la possibilità delle sponsorizzazioni, la fornitura di consulenze e la erogazione di prestazioni e servizi;
- Visto l'art.15 del CCNL 1 aprile 1999 il quale prevede che risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 della legge n.449/97 confluiscono nel fondo per il trattamento economico accessorio;
- Visto l'art.4 del CCNL 5 ottobre 2001 il quale definisce l'ambito di utilizzazione delle sponsorizzazioni;
- Visto l'art.26 comma 1 lett. b) del CCNL del 03.12.1999 relativo all'area della dirigenza che prevede disposizioni analoghe in materia di utilizzo dei fondi provenienti dalle sponsorizzazioni a favore dei dirigenti;
- Ravvisata l'opportunità di dotarsi di un regolamento apposito che disciplini le modalità di applicazione del contratto di sponsorizzazione previsto dal citato art.43 della legge 27.12.1997 e la fornitura di consulenze e la erogazione di prestazioni e di servizi;
- Vista la determinazione n.24 del 05.12.2001 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- Visto il parere espresso dall'Aran in data 31.12.2002 n.7634/02/259 sulle procedure applicabili ai contratti di sponsorizzazione;
- Visto l'art.2 comma 6 della legge 11.02.1994 n.109 nel testo sostituito dall'art.7 comma 1 lett. a) della legge 1 agosto 2002 n.166 il quale, sulla scorta dei pareri e determinazioni suindicati, conferma che le disposizioni della legge n.109/94 non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'art.43 della legge n.449/97 e dell'art.119 del D.Lgs. n.267/2000, fatta eccezione per l'art.8 in materia di qualificazione per importi superiori a 150.000 euro;
- Visto il testo del regolamento e ritenuto meritevole di approvazione;
- Acquisito il parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

## DELIBERA

di approvare il regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, la fornitura di consulenze e l'erogazione di prestazioni e servizi, che si compone di n. 13 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante sostanziale.

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, FORNITURA DI CONSULENZE ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI**

## **ART. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997; dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000; dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza).
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

## **Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
  - b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
  - c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
  - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

## **Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante asta pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. Per importi di sponsorizzazione non superiori ad euro 50.000,00 la scelta dello sponsor può essere effettuata a trattativa privata, con le modalità previste dal regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, a favore di soggetti privati, purché abbiano sede o svolgano attività sul territorio del Comune. In caso di manifestazioni, fiere, feste patronali o iniziative che comunque non superino la durata di novanta giorni, è ammessa la definizione di accordi di sponsorizzazione, consistenti nella contribuzione in denaro da parte di uno o più sponsor, in cambio della possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi spazi pubblicitari posti su aree pubbliche comunali o nell'ambito dei veicoli informativi prescelti dal Comune per

promuovere le manifestazioni, quali messaggi radiofonici o televisivi, manifesti, striscioni, locandine.

3. All'avviso di sponsorizzazione di cui al comma 1) è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
  - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:
  - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto di sponsorizzazione.
6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
  - a) per le persone fisiche:
    - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
    - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
    - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
    - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
  - b) per le persone giuridiche:
    - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
8. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato o progetto di sponsorizzazione. In fase di valutazione l'amministrazione comunale privilegerà, in presenza di offerte e proposte similari, sia in termini progettuali che economici, soggetti aventi sede o svolgenti attività economica sul territorio del Comune. L'aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione compete al dirigente responsabile del servizio su conforme valutazione della giunta comunale.
9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente Direttore del Comune. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato o nel progetto di sponsorizzazione.

#### **Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

2. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione comunali. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente negli interventi di spesa sia corrente che di investimento.

#### **Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione**

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
  - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
  - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
  - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
  - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. Ai contratti di sponsorizzazione non si applicano le disposizioni della legge 11.02.1994 n. 109, ad esclusione dell'art. 8 in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori per importi superiori ad euro 150.000.

#### **Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni**

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 sono utilizzati per le seguenti finalità:
  - a) nella misura del 5,00% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
  - b) nella misura del 3,00% sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;
  - c) nella misura del 42,00% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
  - d) la restante quota del 50,00% costituisce economia di bilancio che in corso d'anno può essere destinata al finanziamento delle iniziative di cui al punto c).
3. In caso di iniziative avviate dalla giunta comunale ai sensi del precedente art. 5), l'importo del contributo di sponsorizzazione è destinato parzialmente per le finalità e nei limiti indicati alle lettere a) e b) del comma 2.

#### **Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n.665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **Art.10 - Aspetti fiscali**

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.

## **Art.11 - Verifiche e controlli**

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

## **Art. 12 - Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

## **Art. 13 – Fornitura di consulenze, erogazione di prestazioni e servizi.**

La giunta comunale è autorizzata ad individuare con uno o più atti, forme di consulenza, erogazione di prestazioni e servizi a pagamento, determinandone le rispettive tariffe. I proventi derivanti dalla attuazione del presente articolo saranno destinati alle finalità previste dall'art. 7 comma 2 lett. a) e b) nei limiti in esso indicati.

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ARREDO URBANO DEL PARCO COMMERCIALE URBANO DI VICOLUNGO E SUCCESSIVA MANUTENZIONE E GESTIONE.

L'anno duemiladue            il giorno            del mese di

Tra:

Il Comune di Vicolungo, rappresentato dal dirigente responsabile del servizio

C.F.:..... Di seguito denominato "Comune"

La società..... con sede a    in via.....rappresentata da..... in qualità di .....

C.F.: .....di seguito denominato "sponsor"

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n.    del    e della determinazione dirigenziale n.. del...

Si conviene e si stipula quanto segue.

1. Lo sponsor si impegna con il presente atto ad eseguire i lavori di arredo urbano di sistemazione e successiva manutenzione e gestione delle aree e spazi pubblici facenti parte del complesso immobiliare Parco Commerciale Urbano di Vicolungo così come previsto dall'avviso di procedura di sponsorizzazione approvato dalla giunta comunale con delibera n..... del .....
2. I lavori di sistemazione delle aree e spazi pubblici e le forniture e posa delle attrezzature di arredo urbano saranno eseguiti in base ad apposito progetto presentato dallo sponsor ed approvato dal Comune. A tal fine lo sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione dei lavori.
3. L'esecuzione dei lavori saranno affidati dallo sponsor solo ad imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 25.1.2000 n. 34.
4. Successivamente ai lavori, le aree e spazi pubblici e le attrezzature di arredo urbano dovranno essere conservate dallo sponsor nelle migliori condizioni di manutenzione con la massima diligenza, e secondo le prescrizioni che perverranno eventualmente dal Comune.
5. Lo sponsor, nell'ambito del progetto di sistemazione delle aree pubbliche, dovrà provvedere al ripristino di tutti i manufatti e attrezzature presenti, eventualmente danneggiati o in cattivo stato.
6. Ogni innovazione, variazione, eliminazione o addizione rispetto al progetto originale, dovrà essere concordata con il Comune. Particolarmente, relativamente al verde pubblico, gli interventi straordinari di potatura, rimozione dei rami secchi, abbattimenti di alberi morti ed eventuali loro sostituzioni, dovranno essere effettuati, a cura e spese dello sponsor, in stretto accordo e collaborazione con il Comune.
7. Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà in via continuativa, sopralluoghi per verificare lo stato delle aree e delle attrezzature, riservandosi di richiedere, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari.
8. La durata dell'affidamento allo sponsor della manutenzione e gestione delle aree e spazi pubblici e delle attrezzature di arredo urbano è stabilita in anni \_\_\_\_\_ che decorreranno dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, da parte del Comune dei lavori di sistemazione delle aree e spazi pubblici oggetto dell'avviso di procedura di sponsorizzazione.
9. Per il periodo indicato al punto 8) lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con il Comune tramite i mezzi di comunicazione ed i cartelli informativi collocati in loco in misura massima non complessivamente superiore a mq. \_\_\_\_\_ di superficie da destinare a messaggi pubblicitari. Le forme e le caratteristiche dovranno corrispondere a quelle depositate presso il Comune. L'esposizione dei cartelli è soggetta alla applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a carico dello sponsor.
10. La fatturazione dell'intervento avviene mediante applicazione della procedura e dei criteri definiti nel regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e viene al momento quantificato in:

euro \_\_\_\_\_ + IVA per l'esecuzione dei lavori di arredo urbano;

euro \_\_\_\_\_ + IVA per la manutenzione e gestione annua delle aree pubbliche e delle attrezzature di arredo urbano

11. Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il comune.

12. Lo sponsor acconsentirà alla effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere pubblico o di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

13. Tutte le aree e spazi affidati in gestione e manutenzione manterranno le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.

14. Il Comune si riserva di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, qualora le aree e spazi pubblici non siano conservati nelle migliori condizioni manutentive. In tal caso il Comune contesterà gli addebiti allo sponsor con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ogni qual volta sussistano motivi di lamentela. Dopo tre contestazioni di addebiti il comune provvederà a comunicare formalmente e con le stesse modalità, la risoluzione del contratto, senza che sia dovuto allo sponsor alcun indennizzo.

15. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi ed attribuita agli stessi una destinazione diversa da quella ad uso pubblico, l'accordo decadrà automaticamente previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

16. E' vietata la cessione anche parziale del presente accordo. Non costituisce cessione, neppure parziale, ai fini del presente accordo, quanto previsto dal 9° comma dell'avviso di procedura di sponsorizzazione.

17. Tutte le spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti al presente accordo, sono a carico dello sponsor.

18. Per quanto non precisato nel presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Comune di Vicolungo  
Il Dirigente responsabile del servizio

La Società.....